

haverano fatte, & con due soldi per lira d'interesse a ragione di anno infra un'anno contato dal giorno che la quantità sarà pagata, se non haverà fatto dichiarare nel detto giudicio, o Corte di Consolato per sentenza passata in cosa giudicata, che il detto assicurato haveffe bene ricevuta, la quantità, quale si haverà fatta pagare. Et per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fatte pagare di alcuna sicurtà senza che le robbe mercantie non erano state caricate, o gli Navilij o Fuste entrate o uscite o gli cambij dati. Per tanto ordinorono che di quà innanzi se alcune persone, o persona si faranno pagare di alcuna sicurtà, o sicurtate, che le robbe o mercantie non faranno state caricate, o le Fuste entrate o uscite, e gli cambi dati, che in tal caso incorrino in pena le persone che tali atti faranno di due soldi per lira, oltre li due soldi di sopra detti della quantità, che haveranno fatto assicurare, della qual pena di due soldi per lira sia la terza parte de gli Consoli, & che quella terza parte habbino a mettere in conto di loro salario per il sententiar in detta causa, & l'altra terza parte alli assicuratori, & l'altra a poveri huomini, che siano in mano a infedeli. Et per tanto come non è cosa tollerabile che li assicurati, quali si sono fatti assicurare, e hanno pagato la valuta delle sicurtà, come intentione di riavere la quantità assicurata senza altra spesa, & li assicuratori haveranno voluto fare, & opponere eccezione tale che quello non ostante è dichiarato, lo assicurato havere bene ricevuto. Per tanto ordinoron che in quello dove li assicuratori succomberanno di tali eccezioni, siano condannati & habbino a pagare alli assicurati tutte, & qual si voglia spesa che lo assicurato haverà havute a far per dichiarazione della forma di sopra detta.